

Ampl. Charles Wolf
KTH (10)
P

- 17) strada: via Cavour (Casal di Principe) - chilometri 2+500;
- 18) strada: S. Lorenzo-Campanariello-Ghianca - km 2+120;
- 19) strada: Cascano Provinciale Carinola-Madonna della Neve - km 0+800;
- 20) strada: S. Donato Carinola-S. Croce di Carinola - km 1+300;
- 21) strada: strada statale n. 6-strada statale n. 85-Per Verdesca - km 5+800;
- 22) strada: via Capule (S. Angelo d'Alife) - chilometri 1+300;
- 23) strada: via S. Nicola - km 2+500;
- 24) strada: S. Lucia-Ruviano - km 6+500;
- 25) strada: Aivignanello-Convento degli Angeli - km 2+200;
- 26) strada: Formicola-Rocchetta e Croce - chilometri 5+000;
- 27) strada: Calazzo Castel di Sasso - km 7+600;
- 28) strada: prolungamento Pietramelara-Pantano-Per Marzanello di Vairano - km 6+200;
- 29) strada: Bocche di Pantano - km 2+000;
- 30) strada: Vairano-Ferrovie Caianello-Sulmone - km 5+664;
- 31) strada: Rio Maltempo-Tavernola - km 2+353;
- 32) strada: accesso alla Scafa di Presenzano - chilometri 0+752;
- 33) strada: masseria Lordi-Scafa di Presenzano - km 1+664;
- 34) strada: Baia Latina-Fiume Volturmo - chilometri 2+400;
- 35) strada: Contra-Fiume Volturmo - km 2+700;
- 36) strada: Canneto-Saetta - km 2+934;
- 37) strada: Raccordi - km 1+843;
- 38) strada: trasversale Moracena - km 3+547;
- 39) strada: Verdesca 1° lotto - km 3+807;
- 40) strada: Verdesca 2° lotto - km 3+200;
- 41) strada: masseria Pincera-Masseria Penne - chilometri 1+289;
- 42) strada: Mastrati-Torcino - km 10+000;
- 43) strada: raccordo NAC - km 1+572;
- 44) strada: Alife-Trevelischi - km 2+900;
- 45) strada: strada statale n. 6-Ponte sul Fiume Peccia in località Moscuoso - km 1+150;
- 46) strada: Sessa-Mignano-Calabritto-Cocuruzzo - km 5+215;
- 47) strada: Francolise-Cavalorda-Riopersico - chilometri 4+800;
- 48) strada: Roccamonfina-Sipiccianno - km 4+200;
- 49) strada: Aiupi-Corigliano Suo - km 5+120;
- 50) strada: Tuorufunaro-Grottole - km 1+355;
- 51) strada: strada statale n. 7 - Sorbello-Stazione Celliole - km 6+600;
- 52) strada: Garigliano-Monte Massico - km 4+300;
- 53) strada: strada statale n. 6-Marzanello-Pietravairano - km 4+250;
- 54) strada: Letino-Lago Aniene - km 11+500;
- 55) strada: Cunti-Caselle - km 1+240;
- 56) strada: circunvallazione di Marcanise - chilometri 5+700;
- 57) strada: Pietrebianche - km 1+910;

Ritenuto, pertanto, che le suddette cinquantasette strade possono essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade comunali e di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km 186+605 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9244)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire con proprio decreto, condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi, ai prodotti alimentari, o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerato che recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato la nocività del cloruro di vinile monomero, che può essere presente come impurezza nei contenitori di PVC e suoi copolimeri, e può essere ceduto agli alimenti;

Attesoché l'art. 10 del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 già prescrive che le resine da impiegare per la preparazione di oggetti di materia plastica non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, e che, per rendere operativa tale disposizione nei confronti del cloruro di vinile monomero occorre modificare le condizioni di impiego dei materiali che lo possono cedere, e prevedere un numero di analisi che ne accerti l'assenza nelle condizioni di controllo della lavorazione specifica;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato II, sezione I - "materia plastica" del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse, sono incluse le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego per le resine a base di polivinilcloruro e copolimeri di cloruro di vinile:

R&S 025775

«Non devono cedere cloruro di vinile monomero secondo il metodo di analisi riportato nell'allegato IV, sezione 2, punto 6».

Art. 2.

Il metodo di analisi per la determinazione della migrazione del cloruro di vinile monomero, riportato nell'allegato, entra a far parte dell'allegato IV, sezione 2, punto 6 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 già citato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO IV - Sezione 2, punto 5

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO (CVM) DA OGGETTI IN CLORURO DI POLIVINILE E COPOLIMERO DI CVM.

Principio del metodo:

La verifica della migrazione del CVM viene effettuata nella soluzione proveniente dalla prova di cessione effettuata con etanolo al 50% in acqua per 24 ore a 5°C.

La soluzione proveniente dalle prove di cessione viene posta in apposite fiale, condizionate per 2 ore a 41°C e quindi esaminata mediante gascromatografo a ionizzazione di fiamma con accessorio a spazio di testa. Il CVM eventualmente presente è determinato mediante curva di riferimento ottenuta, nelle stesse condizioni, da soluzioni nello stesso solvente a concentrazioni note di CVM.

Apparecchiatura:

Gascromatografo a ionizzazione di fiamma, munito di accessorio a spazio di testa o sistema manuale equivalente.

Procedimento:

Un'aliquota di 10 ml di soluzione proveniente dalle prove di cessione viene introdotta in una fiala (del tipo da penicillina) che viene subito chiusa ermeticamente e posta in termostato a 44°C per 2 ore, parallelamente ad una prova in bianco (costituita dallo stesso solvente simulante non posto in contatto con il campione in esame) ed alle prove relative alle curve di riferimento. Si preleva l'apparecchio per la determinazione automatica o comunque si adottano le condizioni operative idonee ad ottenere la sensibilità di determinazione specificata più elevata tra le condizioni operative possibili, nel caso di impiego di un rilevatore, si citano a titolo d'esempio le seguenti:

- colonna: allumina e carbonio su 1/8";
- gas di trasporto: azoto;
- temperatura del bagno termico: 41°C;
- temperatura del blocco di iniezione: 150°C;
- temperatura della colonna: 41°C;
- tempo di iniezione: 5 secondi (con iniezione a 100°C);
- tempo di analisi: 12 minuti;
- tempo di lavaggio: 5 minuti;
- tempo di iniezione: 5 minuti;
- tempo di iniezione: 5 minuti;
- tempo di iniezione: 5 minuti;

4. ml di etanolo al 50% in acqua (0,5 ppm di CVM).

Curva di riferimento:

Da una bombola contenente CVM passò o per gravimetrico in piccolo corongliatore a condita si prepara una soluzione madre in etanolo al 50% in acqua, la cui concentrazione è stabilita per pesata differenziale alla bilancia analitica (0,01 mg). Dalla soluzione madre, mediante opportune dilu-

zioni con lo stesso solvente, preparare soluzioni contenenti 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 ppm di CVM. Nella preparazione delle soluzioni operare rapidamente ed evitare qualsiasi riscaldamento.

Espressione dei risultati:

Ai fini della valutazione di idoneità le reline e gli oggetti finiti a base di cloruro di polivinile o di suoi copolimeri, esaminati con le prove di cessione indicate nel presente decreto, tenuto conto del reale rapporto superficie/volume, non devono cedere quantità di CVM superiori ai limiti di rivelabilità sopra indicati (0,05 ppm).

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Incaricamento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutarî;

Considerato che la S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, via Grisoni, 1, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di 200 tonnellate di pelli di origine e provenienza svizzera per complessivi fr. sv. 400.000 di cui al mod. B-Import n. 7.403.078, rilasciato in data 20 giugno 1968, dal Credito italiano, filiale di Bergamo;

Visti gli atti con i quali la S.p.a. ha ottenuto detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione di detta merce non è mai avvenuta e tenuto conto del processo verbale di accertamento per violazioni alle leggi valutarie elevato a carico della società dalla polizia tributaria di Bergamo il 16 maggio 1973 e definito con decreto del Ministro per il Tesoro n. 21560 del 3 giugno 1974;

Prestazioni:

A. 1.

Si dispone l'incaricamento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, mediante l'Ufficio italiano dei cambi, alla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, alla misura di 1,5 per cento dell'importo (fr. sv. 400.000), a favore del Credito italiano, filiale di Bergamo.

A. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati, è autorizzato a prestare la cauzione a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, mediante l'Ufficio italiano dei cambi, alla S.p.a. Turani Angelo, fallita, già corrente in Bergamo, alla misura di 1,5 per cento dell'importo (fr. sv. 400.000), a favore del Credito italiano, filiale di Bergamo.

R. MIN. COM. EST. 19 novembre 1974

Il Ministro: MONTI

(9552)